



Decreto Dirigenziale n. 10 del 15/01/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL "PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE", DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE (AV) - PROPONENTE COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE (AV) - CUP 6419 - PARERE FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n° 1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;
- c. che con successivo D.P.R. 12.03.03, n° 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;
- d. che con D.P.G.R. n. 9 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1.02.2010, è stato emanato il regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- e. che con D.G.R. n. 324 del 19 marzo 2010 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" ;
- f. che con D.G.R. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- g. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010";
- h. che, con D.P.G.R. n. 238 del 08 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta del 24/07/2012 prot. n. 3674, acquisita al prot. reg. n. 596337 in data 02/08/2012, il Comune di Castelvetro sul Calore (AV) ha presentato istanza di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativamente al "*Piano di Assestamento Forestale*" da realizzarsi nel Comune di Castelvetro sul Calore (AV), con sede in Corso Umberto I 68 - CAP 83040;
- b. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - Gli istruttori VIA – VI – VAS;
- c. che, con D.D. n. 554 del 19 luglio 2011, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;

- d. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata, dal Dirigente del Settore "Tutela dell'Ambiente", al Gruppo istruttore costituito dal Dr. Magliocca Michele e dalla Dr.ssa Rinaldi Agnese;
- e. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura di valutazione d'incidenza è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO

- a. che detto piano è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 15/11/2012, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le seguenti prescrizioni:
- 1.1 sottoporre a nuova Valutazione di Incidenza, da effettuare secondo le indicazioni di cui alla DGR 324 del 19/03/2010 recante "*Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*" (BURC n. 24 del 29/03/2010), gli interventi di sistemazione idraulico-forestale e gli interventi per la valorizzazione della montagna descritti ai paragrafi 8.2 – 8.3 – 8.4 del cap. VIII del PAF;
 - 1.2 nelle aree con boschi di protezione siano eseguiti soltanto interventi orientati al raggiungimento di una struttura del bosco stabile, valutando se il popolamento svolge una funzione diretta o indiretta di protezione di abitati o infrastrutture e se, esso stesso, si trova in zona esposta a pericolo. Si valuti l'opportunità di cure minime per il mantenimento nel tempo della funzione protettiva, favorendo una maggiore varietà possibile di specie arboree e strutture forestali;
 - 1.3 nel trattamento delle fustaie, eseguire i tagli successivi o il taglio saltuario in modo da conservare o favorire la mescolanza specifica dell'habitat, la diversificazione strutturale e la rinnovazione naturale continua e diffusa;
 - 1.4 nei rimboschimenti e fustaie di conifere si proceda ad una graduale costituzione di boschi misti o progressiva sostituzione di specie da realizzarsi attraverso diradamenti e/o tagli a buche, che potranno essere praticati su una superficie massima pari al 30 per cento dell'intero popolamento da sottoporre ad utilizzazione. La forma e la distribuzione delle buche devono essere scelte in base alle condizioni stazionali e alle esigenze delle specie costituenti il popolamento;
 - 1.5 nelle zone coltivate a castagneto da frutto:
 - sia assicurata un'adeguata protezione del suolo attraverso il mantenimento o la realizzazione di piccole opere di sistemazione;
 - sia assicurato, inoltre, il mantenimento di buone condizioni edafiche per le piante, evitando pratiche colturali (quali abbruciamento dei materiali di risulta delle operazioni di ripulitura del sottobosco e degli scarti della raccolta) che portano alla perdita della sostanza organica;
 - si adottino pratiche colturali che favoriscano al contempo un buono stato fitosanitario e fisiologico delle piante;
 - divieto di eliminazione delle querce ma anche di altre piante e arbusti ai quali è legato il ciclo vitale di alcuni nemici naturali "*autoctoni*" del cinipide del castagno;
 - 1.6 nei progetti di taglio relativi alle utilizzazioni boschive previste, redatti ai sensi dell'art. 7 allegato B della L.R. 11/96, si provveda sempre:
 - al rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con cavità;
 - al rilascio di piante morte di dimensioni significative in quantità e condizioni "ambientali" da non favorire possibili incendi boschivi;
 - alla protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche (rinuncia al taglio, interventi di protezione e rilascio);
 - alla scelta ed identificazione di esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici;
 - al rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restano senza intervento e da individuare in punti caratteristici da un punto di vista morfologico quali impluvi, displuvi, balzi di roccia, dossi, sponde fluviali ecc.;
 - ad utilizzare tecniche di allestimento ed esbosco , anche se caratterizzate da minore

produttività, a basso impatto sul suolo, sulla vegetazione arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna e sulla rinnovazione, quale la pratica del "legno corto" che prevede l'allestimento sul letto di caduta e l'esbosco del legname già in forma di assortimenti;

- si adegui la durata delle attività selvicolturali e di raccolta di legname in modo da evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie di animali sensibili, in particolare la nidificazione primaverile e alla riproduzione degli uccelli tipici dell'ambiente boschivo;
 - analogamente nelle attività selvicolturali ove sono adoperati diversi mezzi a motore, si valuti l'impiego di carburanti e oli a basso impatto ambientale riducendo l'effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione, preservando nel contempo la salute degli operatori per cui la esposizione prolungata e ravvicinata ai gas di scarico contenenti benzene ed altri composti aromatici può rappresentare un fattore di rischio;
 - inoltre, per evitare l'emissione o la distribuzione di sostanze inquinanti, nell'aria, in acqua e sul suolo, si programmi un controllo quotidiano ed un monitoraggio periodico relativamente:
 - a) alla manutenzione dei mezzi e degli attrezzi meccanici previsti per le utilizzazioni;
 - b) allo smaltimento dei rifiuti inquinanti e non, da trattenere all'interno dei cantieri ed in luoghi sicuri, non oltre un certo limite di tempo prestabilito (preferibilmente max 48 ore);
 - c) per gli interventi che interesseranno le singole particelle, di qualunque natura essi siano, si adottino le dovute ed adeguate misure di mitigazione ed azioni di monitoraggio che dovranno essere parte integrante degli stessi interventi;
 - d) le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, dovranno essere allontanate procedendo alla conseguente bonifica delle zone interessate, e nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando, solo se necessario, veicoli ed attrezzi, omologati CEE da sottoporre comunque ad un'accurata manutenzione, per limitare ulteriormente i fenomeni d'inquinamento ambientale;
 - si provveda alla conservazione delle radure significative dal punto di vista ambientale, delle aree aperte e di ecotono, che saranno escluse dagli interventi previsti al paragrafo 8.8 del cap. VIII del PAF, mediante ripuliture e sfalcio di vegetazione invasiva, tenendo conto dell'esigenza di conservazione del suolo, allo scopo di rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco, adottando, comunque, ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e di animali selvatici;
 - analogamente siano protetti i biotopi particolarmente significativi, quali le sorgenti d'acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi e le forre presenti nella foresta;
- b. che dell'esito della Commissione del 15/11/2012, come sopra riportato, è stato data opportuna conoscenza al Comune di Castelvete sul Calore mediante nota prot. reg. n. 954219 del 27/12/2012;
- c. che il Comune di Castelvete sul Calore ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n° 683 del 8.10.2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010, con versamento del 23/07/2012;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- a. D.P.R. n. 357/97;
- b. D.P.R. n. 120/2003;
- c. Regolamento Regionale n. 1/2010;

- d. D.G.R. n. 324/2010;
- e. D.G.R.C. n. 683/2010;
- f. D.G.R. n. 406/2011;
- g. D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore Montesano - Volpe, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 15/11/2012, in merito al "*Piano di Assestamento Forestale*" da realizzarsi nel Comune di Castelvete sul Calore (AV), proposto dal Comune di Castelvete sul Calore (AV), con sede in Corso Umberto I 68 - CAP 83040, con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 sottoporre a nuova Valutazione di Incidenza, da effettuare secondo le indicazioni di cui alla DGR 324 del 19/03/2010 recante "*Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*" (BURC n. 24 del 29/03/2010), gli interventi di sistemazione idraulico-forestale e gli interventi per la valorizzazione della montagna descritti ai paragrafi 8.2 – 8.3 – 8.4 del cap. VIII del PAF;
 - 1.2 nelle aree con boschi di protezione siano eseguiti soltanto interventi orientati al raggiungimento di una struttura del bosco stabile, valutando se il popolamento svolge una funzione diretta o indiretta di protezione di abitati o infrastrutture e se, esso stesso, si trova in zona esposta a pericolo. Si valuti l'opportunità di cure minime per il mantenimento nel tempo della funzione protettiva, favorendo una maggiore varietà possibile di specie arboree e strutture forestali;
 - 1.3 nel trattamento delle fustaie, eseguire i tagli successivi o il taglio saltuario in modo da conservare o favorire la mescolanza specifica dell'habitat, la diversificazione strutturale e la rinnovazione naturale continua e diffusa;
 - 1.4 nei rimboschimenti e fustaie di conifere si proceda ad una graduale costituzione di boschi misti o progressiva sostituzione di specie da realizzarsi attraverso diradamenti e/o tagli a buche, che potranno essere praticati su una superficie massima pari al 30 per cento dell'intero popolamento da sottoporre ad utilizzazione. La forma e la distribuzione delle buche devono essere scelte in base alle condizioni stagionali e alle esigenze delle specie costituenti il popolamento;
 - 1.5 nelle zone coltivate a castagneto da frutto:
 - sia assicurata un'adeguata protezione del suolo attraverso il mantenimento o la realizzazione di piccole opere di sistemazione;
 - sia assicurato, inoltre, il mantenimento di buone condizioni edafiche per le piante, evitando pratiche colturali (quali abbruciamento dei materiali di risulta delle operazioni di ripulitura del sottobosco e degli scarti della raccolta) che portano alla perdita della sostanza organica;
 - si adottino pratiche colturali che favoriscano al contempo un buono stato fitosanitario e fisiologico delle piante;
 - divieto di eliminazione delle querce ma anche di altre piante e arbusti ai quali è legato il ciclo vitale di alcuni nemici naturali "*autoctoni*" del cinipide del castagno;
 - 1.6 nei progetti di taglio relativi alle utilizzazioni boschive previste, redatti ai sensi dell'art. 7 allegato B della L.R. 11/96, si provveda sempre:
 - al rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con cavità;
 - al rilascio di piante morte di dimensioni significative in quantità e condizioni "ambientali" da non favorire possibili incendi boschivi;
 - alla protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche (rinuncia al taglio, interventi di protezione e rilascio);
 - alla scelta ed identificazione di esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento

- naturale a fini ecologici e paesaggistici;
- al rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restano senza intervento e da individuare in punti caratteristici da un punto di vista morfologico quali impluvi, displuvi, balzi di roccia, dossi, sponde fluviali ecc.;
 - ad utilizzare tecniche di allestimento ed esbosco, anche se caratterizzate da minore produttività, a basso impatto sul suolo, sulla vegetazione arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna e sulla rinnovazione, quale la pratica del "legno corto" che prevede l'allestimento sul letto di caduta e l'esbosco del legname già in forma di assortimenti;
 - si adegui la durata delle attività selvicolturali e di raccolta di legname in modo da evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie di animali sensibili, in particolare la nidificazione primaverile e alla riproduzione degli uccelli tipici dell'ambiente boschivo;
 - analogamente nelle attività selvicolturali ove sono adoperati diversi mezzi a motore, si valuti l'impiego di carburanti e oli a basso impatto ambientale riducendo l'effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione, preservando nel contempo la salute degli operatori per cui la esposizione prolungata e ravvicinata ai gas di scarico contenenti benzene ed altri composti aromatici può rappresentare un fattore di rischio;
 - inoltre, per evitare l'emissione o la distribuzione di sostanze inquinanti, nell'aria, in acqua e sul suolo, si programmi un controllo quotidiano ed un monitoraggio periodico relativamente:
 - a) alla manutenzione dei mezzi e degli attrezzi meccanici previsti per le utilizzazioni;
 - b) allo smaltimento dei rifiuti inquinanti e non, da trattenere all'interno dei cantieri ed in luoghi sicuri, non oltre un certo limite di tempo prestabilito (preferibilmente max 48 ore);
 - c) per gli interventi che interesseranno le singole particelle, di qualunque natura essi siano, si adottino le dovute ed adeguate misure di mitigazione ed azioni di monitoraggio che dovranno essere parte integrante degli stessi interventi;
 - d) le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, dovranno essere allontanate procedendo alla conseguente bonifica delle zone interessate, e nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando, solo se necessario, veicoli ed attrezzi, omologati CEE da sottoporre comunque ad un'accurata manutenzione, per limitare ulteriormente i fenomeni d'inquinamento ambientale;
 - si provveda alla conservazione delle radure significative dal punto di vista ambientale, delle aree aperte e di ecotono, che saranno escluse dagli interventi previsti al paragrafo 8.8 del cap. VIII del PAF, mediante ripuliture e sfalcio di vegetazione invasiva, tenendo conto dell'esigenza di conservazione del suolo, allo scopo di rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco, adottando, comunque, ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e di animali selvatici;
 - analogamente siano protetti i biotopi particolarmente significativi, quali le sorgenti d'acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi e le forre presenti nella foresta.
2. **CHE** l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo.
4. **DI** trasmettere il presente atto:

- 4.1 al proponente Comune di Castelvete sul Calore (AV), con sede in Corso Umberto I 68 - cap 83040;
 - 4.2 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
 - 4.3 all'A.G.C. 11 Settore 06 Piano Forestale Generale, con sede in Via Porzio - Centro Direzionale Isola A6 - Piano 16 - Napoli.
5. **DI** trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri